




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4200

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno

(Conversione in legge del DL 243/2016)

Emendamenti del Governo

2.38, 3.3, 3.034 e 3.035

N. 482 – 1° febbraio 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4200

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno

(Conversione in legge del DL 243/2016)

Emendamenti del Governo
2.38, 3.3, 3.034 e 3.035

N. 482 – 1° febbraio 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

Articolo 2 (Emendamento 2.38)	- 3 -
<i>(Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)</i>	- 3 -
Articolo 3 (Emendamento 3.3).....	- 4 -
<i>(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)</i>	- 4 -
Articolo 3-bis (Articolo aggiuntivo 3.034).....	- 5 -
<i>(Trasferimento di beni confiscati alla mafia al patrimoni agli enti territoriali)</i>	- 5 -
Articolo 3-bis (Articolo aggiuntivo 3.035).....	- 7 -
<i>(Misure in materia di credito d'imposta)</i>	- 7 -

PREMESSA

Nella seduta del 31 gennaio 2017, il Governo ha presentato quattro proposte emendative corredate di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e le ulteriori previsioni che presentano profili finanziari.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 2 (Emendamento 2.38)

(Procedure di infrazione europee n. 2004/2034 e n. 2009/2034 per la realizzazione e l'adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione)

Normativa vigente. I commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 7 del DL n. 133 del 2014 hanno previsto che i Commissari straordinari, nominati ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 7, i quali assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con procedure ad evidenza pubblica, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa. Inoltre, le contabilità speciali detenute dai Commissari sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera CIPE, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati di avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario.

La norma modifica i commi 4 e 6 dell'articolo 2 del decreto legge in esame precisando che le risorse di cui alla delibera CIPE 60/2013 confluiscono nelle disponibilità del Commissario unico con le modalità previste dai commi 7-*bis* e 7-*ter* dell'articolo 7 del DL n. 133/2014, sopra illustrati. Tali modalità di conferimento al Commissario sono, inoltre, estese alle risorse destinate ai medesimi interventi per effetto di quanto statuito dal CIPE con le delibere 25 e 26 del 10 agosto 2016, nonché alle risorse già trasferite ai bilanci regionali per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori.

Viene, inoltre, modificato il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legge in esame, prevedendo che, nel caso di interventi per la cui realizzazione sia prevista la concorrenza della tariffa, il trasferimento di risorse da parte dei gestori del servizio idrico integrato alla contabilità speciale del Commissario unico sia disciplinato con provvedimento dell'Autorità per

l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico fermo restando l'equilibrio economico-finanziario della gestione.

La **relazione tecnica** afferma che le modifiche ai commi 4 e 6 non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riguardando disposizioni aventi carattere procedimentale, che prevedono una diversa articolazione delle modalità di conferimento nelle disponibilità del Commissario unico delle risorse di cui alla norma in esame.

Con riferimento alla modifica al comma 7, la relazione tecnica afferma che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di previsione avente carattere procedimentale.

***In merito ai profili di quantificazione**, si evidenzia che le modifiche ai commi 4 e 6 estendono le modalità di conferimento previste dai commi 7-bis e 7-ter dell'articolo 7 del DL n. 133/2014 alle risorse di cui alle delibere CIPE 25 e 26 del 10 agosto 2016, nonché a quelle già trasferite ai bilanci regionali per le quali non risulti intervenuta l'aggiudicazione provvisoria dei lavori. In proposito sarebbero utili elementi volti ad escludere che, in virtù dell'estensione della facoltà di ricorso a modalità suscettibili di accelerare le procedure di spesa (impegno di somme anche senza disponibilità di cassa e anticipi fino al 20 per cento del quadro economico dell'opera), possano determinarsi effetti di cassa non scontati nelle previsioni tendenziali di spesa.*

Articolo 3 (Emendamento 3.3)

(Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale - comprensorio Bagnoli – Coroglio)

Normativa vigente. L'articolo 33, comma 13, del DL n. 133/2014, ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia per il risanamento del comprensorio Bagnoli-Coroglio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Secondo questa norma, la cabina di regia è presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato.

L'articolo 3 del DL in esame, novellando la predetta disposizione, prevede che la cabina di regia sia presieduta dal Presidente del Consiglio o da un Ministro dallo stesso delegato, invece che dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato.

L'emendamento modifica l'articolo 3 del provvedimento in esame e stabilisce che la Cabina di regia per il risanamento del comprensorio Bagnoli-Coroglio possa essere presieduta dal Presidente del Consiglio, da

un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dallo stesso delegato.

La **relazione tecnica** afferma che l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale dell'emendamento.

Articolo 3-bis (Articolo aggiuntivo 3.034)

(Trasferimento di beni confiscati alla mafia al patrimoni egli enti territoriali)

La norma reca le seguenti novelle al Codice delle leggi antimafia¹ :

- introduce il comma 8-bis all'articolo 48, prevedendo che i beni aziendali confiscati alla mafia possano essere trasferiti in via prioritaria al Comune ove il bene è sito, ovvero al patrimonio della Provincia o della Regione, qualora tale destinazione non sia tale da pregiudicare i diritti dei creditori dell'azienda medesima. Viene demandata ad un decreto interministeriale la determinazione delle modalità attuative di tale disposizione al fine di assicurare l'efficiente utilizzo dei suddetti beni senza pregiudizio per le finalità cui sono destinati i relativi proventi e senza nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica (comma 1, lett. a);

L'art 48 del Codice prevede che i beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati, con provvedimento dell'Agenzia: all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività produttiva, a titolo oneroso, a società e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata (comma 8, lett. a); alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima eseguita dall'Agenzia qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la vendita medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso (comma 8, lett. b); alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilità per l'interesse pubblico o qualora la liquidazione medesima sia finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso, (comma 8, lett. c). I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 8 affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia per essere versati all'apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati per le finalità previste dall'art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008 (comma 9). Tale norma prevede che le risorse riassegnate vengano destinate in misura non inferiore

¹ Di cui al D.lgs. n. 159/2011.

ad un terzo, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico (lett. a); in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali (lett. b); nella restante parte all'entrata del bilancio dello Stato;

- novella il comma 8 dell'art. 117 ed introduce il nuovo comma 8-bis, modificando la disciplina relativa all'estromissione e al trasferimento di beni immobili aziendali confiscati al patrimonio degli enti territoriali. Rispetto a quanto previsto a legislazione vigente viene disposto, tra l'altro, il trasferimento di tali beni in via prioritaria agli enti territoriali [(comma 1, lett. b) e c)].

L'art. 117, comma 8, D.lgs. n. 159/2011, nel testo vigente, prevede che l'Agenzia possa disporre, con delibera del Consiglio direttivo, l'estromissione di singoli beni immobili dall'azienda confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali.

La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto consente di assegnare in proprietà ai Comuni anche beni che appartengono alle imprese mafiose organizzate in forma societaria.

La relazione illustrativa precisa che nell'attuale legislazione antimafia possono essere assegnati ai Comuni in proprietà solo i beni confiscati a soggetti mafiosi ma non anche a imprese mafiose organizzate in forma di società.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma fa salve le finalità cui sono destinati i proventi dei beni confiscati, prevedendo inoltre una clausola di neutralità per la finanza pubblica. Peraltro con l'introduzione del nuovo comma 8-bis nell'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia, la norma prevede il trasferimento dei beni aziendali confiscati, in via prioritaria, al patrimonio degli enti territoriali. Andrebbe pertanto chiarito se tale destinazione sia suscettibile di ridurre i proventi - derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei medesimi beni aziendali - attualmente destinati, in base alle previsioni del comma 9 dello stesso articolo 48, non oggetto di modifica, in parte all'entrata del bilancio dello Stato ed in parte al finanziamento di esigenze di spesa del Ministero della giustizia e del Ministero dell'interno.

Articolo 3-bis (Articolo aggiuntivo 3.035) ***(Misure in materia di credito d'imposta)***

Normativa vigente I commi 98-108 della legge di stabilità 2016 disciplinano un credito d'imposta in favore delle strutture produttive situate in specifiche zone del Mezzogiorno² che acquistano, nel periodo 2016-2019, beni strumentali nuovi. Si dispone, tra l'altro, quanto segue:

- la misura dell'agevolazione è differenziata in relazione alle dimensioni aziendali (20% per le piccole imprese, 15% per le medie imprese, 10% per le grandi imprese). Per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura l'agevolazione è concessa nei limiti e alle condizioni previste dalla normativa europea in tema di aiuti di Stato del relativo settore (comma 98);

- il beneficio si applica al valore del costo sostenuto al netto dell'ammortamento dedotto nel periodo d'imposta e comunque nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 mln per le piccole imprese, a 5 mln per le medie imprese e a 15 mln per le grandi imprese (comma 101);

- il credito d'imposta non è cumulabile con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti agevolati (comma 102);

- sono individuate alcune fattispecie per le quali il beneficio è ridotto. In particolare se i beni non entrano in funzione entro due anni dal loro acquisto, il credito è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo di quelli non entrati in funzione; allo stesso modo il credito è ridotto se i beni sono dismessi o destinati ad altre strutture produttive prima del quinto periodo di imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione. Per i beni acquisiti in *leasing*, la disposizione prevede espressamente che l'agevolazione permanga anche nel caso in cui non venga esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'ammontare rideterminato secondo le predette disposizioni, è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le situazioni indicate (comma 105).

Gli oneri recati dalla disciplina in esame sono valutati in 617 milioni annui per il periodo 2016-2019.

Per il solo esercizio 2016, il DL 189/2016, all'articolo 52, ha previsto la riassegnazione all'entrata dell'importo di 231,3 mln.

La norma, intervenendo sul credito d'imposta disciplinato dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge di stabilità 2016, prevede:

² Si tratta delle zone delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia ammissibili alle deroghe dell'art. 107, paragrafo 3, lett.a) del Trattato europeo e delle zone delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dalla lett. c) del medesimo paragrafo.

- la sostituzione del comma 98 al fine di: a) estendere l'ambito applicativo includendo nuove zone della Sardegna³; b) incrementare le aliquote del beneficio.

La nuova formulazione stabilisce che il credito d'imposta si applica nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020.

Inoltre, la nuova formulazione del comma 98 consente il beneficio per gli acquisti effettuati "fino al 31 dicembre 2019" (l'attuale formulazione prevede che detti acquisti siano effettuati nel periodo compreso tra il "1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019");

- la sostituzione del comma 101 al fine di prevedere l'applicazione dell'aliquota del credito d'imposta al costo dell'investimento, al lordo dell'ammortamento. Inoltre sono incrementati i limiti massimi per progetto d'investimento (per le piccole imprese da 1,5 a 3 milioni e per le medie imprese da 5 a 10 milioni);
- la sostituzione del comma 102 al fine di stabilire la cumulabilità, in luogo del divieto di cumulo, del credito d'imposta con gli aiuti *de minimis* e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto gli stessi investimenti agevolati;
- la sostituzione del comma 105, prevedendo diverse modalità di rideterminazione del credito d'imposta nelle ipotesi di dismissione del bene oggetto di agevolazione entro cinque anni dall'acquisto.

E' previsto infine che le predette novelle legislative si applichino a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.

La relazione tecnica ricorda che le norme prevedono:

- l'incremento delle aliquote del beneficio (passano dal 10% al 25% per le grandi imprese in aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. *a*) del TFUE ed al 10% per le grandi imprese in aree di cui all'art. 107, par. 3, lett. *c*) del TFUE con maggiorazioni in entrambi i casi pari a 10% per le medie imprese e al 20% per le piccole imprese);
- l'inclusione della Sardegna fra le regioni del Mezzogiorno ammissibili alla deroga ex art. 107, par. 3, lett. *a*) del TFUE;
- il calcolo del beneficio sul costo complessivo al lordo dell'ammortamento;

³ Il beneficio viene infatti riconosciuto per le zone della Sardegna rientranti nelle deroghe dell'art. 107, paragrafo 3, lettera *a*) del Trattato europeo (aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale) in luogo delle deroghe previste dal medesimo paragrafo alla lettera *c*) (aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse).

- la cessazione del divieto di cumulo con altri benefici;
- l'aumento del limite massimo di ciascun progetto ammesso al beneficio.

In relazione alle zone della Sardegna, la RT afferma che, in sede di relazione tecnica riferita alla norma originaria, tali aree erano ricomprese nella stima originaria in quanto non vi era la possibilità di individuare nello specifico le singole aree agevolabili e venne dunque considerato prudenzialmente il Mezzogiorno nel suo insieme, comprendendo di conseguenza anche la Sardegna.

La RT afferma inoltre che dai dati emersi dall'elaborazione delle comunicazioni circa l'utilizzo del credito d'imposta, a gennaio 2017 sono emersi, a fronte di tale agevolazione, crediti per complessivi 198 milioni di euro riferiti agli investimenti previsti per gli anni di imposta dal 2016 al 2019. Dalla stessa elaborazione è altresì emerso che la ripartizione relativa al credito d'imposta è attribuibile per circa il 61,5% alle piccole imprese, il 26% alle medie imprese e il 12,5% alle grandi imprese.

La RT prosegue quindi affermando che, facendo riferimento agli importi osservati in sede di comunicazione su base annua, il credito spettante si stima in 150 milioni per l'anno 2017, in 180 milioni per il 2018 e in 200 milioni per l'anno 2019. Utilizzando la suddetta ripartizione del peso del credito riferibile alle diverse dimensioni d'impresa ed applicando le modifiche delle aliquote per la determinazione del credito d'imposta, il nuovo importo dello stesso risulta, rispettivamente, pari a 338 milioni di euro per il 2017, 406 milioni per il 2018 e 451 milioni per il 2019.

Inoltre, in merito all'eliminazione del divieto di cumulo e all'applicazione dell'aliquota al costo dell'investimento, al lordo dell'ammortamento, la RT ritiene che l'ulteriore incremento del credito richiesto sia stimabile in circa 1/3 di quanto sopra indicato.

Infine, l'aumento del limite massimo del singolo investimento ammesso al beneficio non comporta, secondo la RT, effetto di gettito "alla luce di quelli che sono i dati delle comunicazioni pervenute in relazione al valore medio dei singoli investimenti agevolabili realizzati da imprese di dimensioni piccole e medie".

Pertanto, la RT afferma che "gli effetti della misura agevolativa nel suo complesso, anche come modificata dalla proposta emendativa in oggetto, rientrano ampiamente in quanto attualmente stanziato nel bilancio dello Stato per il triennio 2017-2019 (617 milioni di euro su base annua) non comportando dunque oneri aggiuntivi".

La RT presenta quindi la tabella di seguito riportata relativa agli effetti complessivi derivanti dall'agevolazione, come modificata dagli interventi in esame, assumendo, come da relazione tecnica originaria, che il credito sia utilizzabile in compensazione esterna nell'anno di effettuazione dell'investimento.

(milioni di euro)

	2017	2018	2019	2020
Credito d'imposta	-451	-541	-601	0
Di cui PMI	-395	-473	-526	0

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le norme intervengono sulla normativa vigente, contenuta nella legge di stabilità 2016, al fine di incrementare le aliquote per il calcolo del credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno. Sono inoltre previste disposizioni volte ad ampliare i limiti di fruizione del beneficio (superamento del divieto di cumulo, incremento del limite di spesa per investimento agevolabile, determinazione del costo agevolabile al lordo dell'ammortamento).

A fronte di tali modifiche, che estendono la portata del beneficio, la RT allegata alla proposta emendativa ridetermina l'onere previsto dalla legge di stabilità 2016, riducendolo rispetto agli importi da questa indicati (617 mln annui nel quadriennio 2016-2019).

Tale nuova stima sembra quindi presupporre una ridotta fruizione dell'agevolazione rispetto a quanto originariamente previsto, come sembra emergere anche dall'indicazione della RT, secondo la quale dall'elaborazione delle comunicazioni delle imprese richiedenti sono emersi a gennaio 2017 crediti per complessivi 198 mln di euro riferiti agli investimenti previsti per gli anni di imposta dal 2016 al 2019.

Dalla RT non si evince peraltro se tale importo di 198 mln, posto alla base della nuova stima, sia riferibile esclusivamente agli investimenti programmati nel 2016 ovvero incorpori anche proiezioni per gli esercizi successivi. Non sono inoltre esplicitate le ipotesi sulla base delle quali, a partire da tale dato, sono calcolati gli effetti degli incrementi delle aliquote di agevolazione e dei limiti dei costi agevolabili in misura tale da determinare oneri annui, indicati dalla RT in esame in 338 mln nel 2017, 406 mln nel 2018 e 451 mln nel 2019.

Tali importi sono poi incrementati in misura forfettaria di un terzo per tenere conto di altre estensioni del beneficio previste dalla proposta in esame, fino a giungere alla nuova stima degli oneri annui (valutati, rispettivamente, in misura di 451, 541 e 601 mln).

Appare peraltro opportuno acquisire elementi in merito a quanto evidenziato anche in considerazione del fatto che, in sede di legge di stabilità 2016, gli effetti relativi al credito di imposta su cui si interviene non sono stati configurati come limiti di spesa.

Si evidenzia inoltre che la nuova formulazione del comma 98 ammette al beneficio gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2019 (in luogo della vigente formulazione che fa riferimento agli acquisti effettuati dal 1°

gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2019). Al fine di evitare dubbi interpretativi, andrebbero chiarite le ragioni di tale diversa definizione del periodo di riferimento.

Quanto all'estensione dell'ambito territoriale, si prende atto di quanto affermato dalla RT, in base alla quale la regione Sardegna era già stata considerata ai fini della quantificazione degli oneri originariamente ascritti alla normativa contenuta nella legge di stabilità 2016.